

DELIBERA N. 69/13/CONS

ESPOSTO PRESENTATO DA RIVOLUZIONE CIVILE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SKY ITALIA SRL PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 31 gennaio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di*

parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTO l'esposto presentato dall'on. Antonio Di Pietro, in nome e per conto della lista Rivoluzione Civile in data 25 gennaio 2013 (prot. n. 4169), con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalle relative disposizioni di attuazione di cui alla delibera n. 666/12/CONS da parte della società Sky Italia srl in danno del soggetto politico esponente. In particolare, il segnalante lamenta che sulle emittenti private nazionali sono andati in onda programmi di informazione nei quali è stata garantita ai *leader* Berlusconi, Monti e Bersani una presenza singola senza altri competitori politici e che tale trattamento non è stato garantito a tutti gli altri *leader* politici, e in particolare ad Antonio Ingroia, *leader* della lista Rivoluzione Civile; tale disparità di trattamento risulta anche dai dati di monitoraggio diffusi settimanalmente dall'Autorità relativi a tutte le edizioni dei telegiornali nazionali che riservano il maggior tempo di parola e di notizia soltanto al PDL e al PD e a Mario Monti in danno della lista Rivoluzione Civile. L'on. Di Pietro chiede pertanto all'Autorità, alla luce delle evidenti violazioni della legge sulla *par condicio*, di adottare le misure di riequilibrio immediate, al fine di ristabilire la parità di trattamento;

VISTE le controdeduzioni inviate dalla società Sky Italia srl con nota pervenuta in 29 gennaio 2013 (prot. n. 4650), in riscontro alla richiesta di informazioni dell'Autorità del 25 gennaio 2013 (prot. n. 4306), nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare, si eccepisce il difetto di legittimazione attiva del denunciante: la segnalazione è stata sottoscritta dall'on. Di Pietro, in qualità di esponente dell'Italia dei Valori, mentre i comportamenti lamentati sarebbero asseritamente lesivi della lista Rivoluzione Civile e del suo *leader* Antonio Ingroia;
- allo stesso tempo, l'esposto è improcedibile per difetto dei requisiti richiesti dall'articolo 10 della legge n. 28/2000, in particolare per quanto concerne i soggetti cui avrebbe dovuto essere inviato dall'esponente;
- inoltre, si rileva che l'esposto non contiene alcun riferimento né alle trasmissioni cui si riferirebbe la presunta violazione, né all'orario di messa in onda delle medesime, con conseguente impossibilità per la società di svolgere le verifiche del caso e quindi con lesione del proprio diritto di difesa;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 155/2002 ha riconosciuto come legittima la disciplina dell'informazione contenuta nella legge n. 28/00 nella misura in cui non sopprime l'ambito di autonomia editoriale degli organi di informazione;

le regole proprie della comunicazione politica non possono estendersi all'informazione;

- le denuncia in oggetto si limita a vantare una pretesa giuridicamente tutelata alla incondizionata partecipazione a determinate trasmissioni informative e/o con determinate modalità nonostante tali decisioni siano rimesse alle libere scelte editoriali della testata;

- nell'esposto *de quo* manca la dimostrazione, con relativa allegazione documentale, che la forza politica denunciante sia stata trattata in maniera deteriore rispetto ad altre forze politiche aventi analogo peso e che non sia stata data notizia di prese di posizione della stessa forza politica, nonostante la loro stretta connessione all'attualità della cronaca;

- le doglianze contenute nella segnalazione sono smentite dalla partecipazione di Antonio Ingroia ai seguenti programmi di approfondimento informativo di Sky Tg24: 12 gennaio 2013 "Il sorpasso", nel corso del quale il *leader* di Rivoluzione Civile ha accettato l'invito a partecipare al programma di approfondimento informativo che Sky Tg24 intende trasmettere nei prossimi giorni, e 23 gennaio "Lo spoglio";

- la società Sky Italia srl chiede dunque l'archiviazione dell'esposto;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sono stati definiti, per le emittenti private, con la deliberazione dell'Autorità n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, entrata in vigore il successivo 29 dicembre 2012;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi dell'articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS, "*Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e*

dell'apertura alle diverse forze politiche” e che i medesimi notiziari osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 243/10/CSP, l’Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale e che, a tale fine, il soggetto politico è identificato con la forza politica e non con la singola persona fisica;

RILEVATO che le doglianze dell’esponente si riferiscono ad un periodo temporale genericamente individuato;

CONSIDERATO che dall’esame dei dati del monitoraggio relativi alla prima, seconda, terza e quarta settimana di campagna elettorale (dal 24 dicembre 2012 al 20 gennaio 2013) l’Autorità non ha rilevato squilibri nei confronti della lista Rivoluzione Civile, la quale, peraltro, assume la veste di soggetto politico abilitato a fruire di spazi di informazione e di comunicazione politica, ai sensi dell’articolo 2 della delibera n. 666/12/CONS, solo con la presentazione delle liste elettorali avvenuta il 21 gennaio u.s.;

RILEVATO che, nella settimana 21-27 gennaio, la lista Rivoluzione Civile ha fruito sui notiziari della testata Sky Tg24, tutte le edizioni, di un tempo di parola pari al 3,53% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali; sulla testata Cielo, di un tempo di parola pari al 2,99% del totale del tempo fruito dai soggetti politici ed istituzionali;

RILEVATO che, nel periodo sopra considerato (21-27 gennaio 2013), il soggetto esponente ha fruito nei programmi di approfondimento diffusi dalle medesime testate di un tempo di parola pari al 13,99% del totale del tempo fruito dai soggetti politici ed istituzionali;

RITENUTO, pertanto, che le doglianze contenute nell'esposto *de quo* non possano essere accolte in quanto non si rilevano squilibri nei tempi fruiti dalla forza politica esponente nei programmi di informazione diffusi società Sky Italia srl;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 31 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci